



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 68 DEL 11/08/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Energy Total Capital Brindisi srl - PAUR - impianto fotovoltaico denominato "BRINDISI 4" sito nel Comune di Brindisi potenza di picco pari a 4.374,16 kWp e potenza in immissione di 4.000 kW

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con nota in atti al prot. n. 3677 del 04/02/2022, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un *impianto fotovoltaico denominato "BRINDISI 4" sito nel Comune di Brindisi potenza di picco pari a 4.374,16 kWp e potenza in immissione di 4.000 kW*, presentato dal proponente ENERGY TOTAL CAPITAL BRINDISI SRL (Napoli (NA) Via Luigi Volpicella n.145/A – CAP 80147 energytotalcapital@pec.it) con richiesta agli Enti interessati di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 1. Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 7534 del 11/02/2022
 2. Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 4724 del 14/02/2022;
 3. Marina Militare – nota in atti al prot. n. 4739 del 14/02/2022;
 4. RFI - nota prot. n. 651 del 14/02/2022;
 5. MITE – Divisione VIII – nota prot. n. 4724 del 14/02/2022;
 6. FSE – nota prot. n. 172 del 14/02/2022;
 7. Soprintendenza Archeologia Belle Artie Paesaggio – nota prot. n. 3427 del 23/02/2022;
 8. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1935 del 01/03/2022;

9. ARPA – nota prot. n. 14603 del 01/03/2022;
 10. Servizio Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 2401 del 01/03/2022;
 11. Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 7280 del 04/03/2022;
 12. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 4112 del 04/03/2022;
 13. Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia - da ultimo con nota prot. n. 3814 del 11/05/2022;
 14. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota in atti al prot. n. 8486 del 15/03/2022;
 15. Aeronautica Militare – nota prot. n. 13877 del 17/03/2022;
 16. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 3874 del 28/04/2022;
 17. Comando Militare Esercito Puglia – nota in atti al prot. n. 16286 del 23/05/2022;
 18. TERNA – nota in atti al prot. n. 20755 del 28/06/2022;
 19. ENAC – nota prot. n. 90814 del 22/07/2022;
 20. AQP – nota prot. 49330 del 04/08/2022;
 21. MISE Divisione VIII – nota prot. n. 76627 del 24/06/2022;
- con nota prot. n 16829 del 26/05/2022 questo Servizio invitava il proponente a dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati e, salvo quanto disposto al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, di chiedere espressamente l’indizione della Conferenza di Servizi;
 - il proponente, con nota in atti al prot. n. 18550 del 10/06/2022, chiedeva la sospensione dei termini del procedimento, concessa da questo Servizio con nota prot. n. 18823 del 14/06/2022;
 - con nota in atti al prot. n. 39632 del 13/12/2022 il proponente ha trasmesso la documentazione di riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
 - con nota prot. n. 40125 del 16/12/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all’albo pretorio l’avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
 - con nota prot. n. 41081 del 23/12/2022 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 4246 del 06/02/2023, ha assegnato venti giorni al proponente al fine di dare completo riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 14173 del 24/04/2023 la Conferenza di Servizi in seconda seduta decideva di assegnare al proponente il termine di dieci giorni per dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17003 del 17/05/2023 la Conferenza di Servizi prendeva *atto della circostanza che gli Enti interessati non hanno avuto a disposizione un termine congruo per esprimere il proprio parere definitivo* e pertanto decideva di rinviare la seduta finale la quale con la medesima nota prot. n. 17003/2023 veniva convocata per il 26/05/2023;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19279 del 05/06/2023 la Conferenza di Servizi nella seduta del 26/05/2023 decideva:
 1. *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati;*

2. *di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo di PAUR in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e della valutazione negativa espressa dal Servizio Energia della Regione Puglia in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003*
- sono considerati acquisiti agli atti della Conferenza i pareri degli Enti interessati di seguito riportati:
 1. Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 41139 del 23/12/2022;
 2. Consorzio per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 362 del 09/01/2023;
 3. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 761 del 25/01/2023;
 4. Comune di Brindisi – nota prot. n. 10547 del 31/01/2023;
 5. Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 15826 del 15/03/2023;
 6. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 11368 del 31/03/2023;
 7. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 2816 del 31/03/2023;
 8. ARPA – nota prot. n. 32834 del 02/05/2023;
 9. Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 15346 del 05/05/2023.
 - come desumibile dal verbale della seduta finale, trasmesso con nota prot. n. 19279 del 05/06/2023, la Conferenza di Servizi:
 1. ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 2. ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 3. ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;
 4. ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
 - questo Servizio con nota prot. n. 20544 del 16/06/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto*

di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;


- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince che:

- l'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Brindisi4” e di potenza di picco pari a 4.374,16 kWp, ed una potenza di immissione in rete pari a 4,00 MW in agro di Brindisi, in località Masseria Brancasi Nuova;
- l'area di intervento è individuata nel catasto terreni del Comune di Brindisi al foglio di mappa n. 20, part.ile n. 129, 214, 215, 414, 415, in un'area posta in linea d'aria a 6 km a Nord-Ovest rispetto al centro abitato del comune di Brindisi ed a 11 km ad Est rispetto al centro abitato di San Vito dei Normanni (BR), tipizzata nel vigente strumento urbanistico comunale PRG come zona omogena "E" – Agricola; il sito è raggiungibile attraverso la strada comunale “Pilella” a cui si accede dalla SS16 Adriatica;
- l'impianto ha una superficie complessiva lorda di circa 8.20 ettari, di cui circa 7.50 ettari occupati dall'impianto, costituiti da terreni a destinazione agricola;
- l'impianto è dotato di strutture ad inseguimento monoassiale con movimentazione a 60° per un totale di n. 146 tracker. La disposizione delle strutture in pianta è tale da avere una distanza tra gli interassi pari a 9,50 m con luce libera di 4,50 m. L'altezza minima da terra dei pannelli fotovoltaici è di 2,47 m e quella massima di 4,54 m.



Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 2816 del 31/03/2023, esprime parere non favorevole per l'intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 1. il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto interrato e/o aereo, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e la stessa deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "**Campagna brindisina**" all'interno del quale rientra l'intervento de quo;
 2. **la vicinanza con il BP - Canale Giancola a 80 m ad est dall'area di impianto, e l'adiacenza ad un suo affluente** determinano elementi di criticità nella scelta localizzativa, come già evidenziato nella nota istruttoria, comportando artificializzazione del contesto rurale, **laddove invece il PPTR ne riconosce la dorsale ecologica ed ambientale della Rete Ecologica, tale da assumere il ruolo di invariante strutturale**, quale principale rete di connessione ecologica all'interno della figura. Il PPTR persegue per il **Canale Giancola e per il suo reticolo idrografico** interventi di salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso;
 3. l'impianto rappresentato in progetto, che insiste complessivamente su 8.20 Ha, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi comportando, di fatto, un ulteriore consumo di suolo agricolo e, trattandosi di una vasta superficie, vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola esponendo il contesto rurale ad una lenta ed inesorabile definitiva modificazione, che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza diversi impianti (ben dieci nel raggio di 2 km dal sito di intervento) precedentemente realizzati. Il cumulo degli impatti determina ulteriore artificializzazione e ulteriore frammentazione delle componenti e delle relazioni funzionali, visive culturali, simboliche ed ecologiche interessate. Infatti, la trasformazione di un contesto rurale ad opera di impianti fotovoltaici, seppur definibile in linea di principio come "temporanea" e per quanto realizzata con tutte le cautele del caso (mitigazioni, compensazioni, contestuale realizzazione di impianti agronomici integrati), mette in atto, inevitabilmente, un pericoloso processo di "emulazione" che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo quel contesto ad una lenta e inesorabile modificazione che rischia di divenire inarrestabile e di alterare in maniera definitiva ed irreversibile quel paesaggio che il PPTR intende tutelare e salvaguardare;
 4. l'impianto è direttamente percepibile dalla Strada a valenza paesaggistica Strada Statale 16 Adriatica e dalla Strada Comunale Pilella, dalla quale l'impatto visivo risentirebbe della presenza dell'impianto come massa volumetrica alta 4,54 m come se fosse una grande tettoia di circa otto (8) ettari equivalente a circa undici (11) campi da calcio; oltre alle recinzioni di tipo industriale, alte 2,20 m, ritenute non compatibili con il contesto rurale di riferimento;
 5. Le mitigazioni proposte (siepe di oleandro già esistente e piantumazione di fichi d'india), pur rendendo a tratti non visibile l'impianto dalla sola Via Pilella, non sortiscono, causa altezza dei pannelli, l'effetto voluto. Inoltre le foto-simulazioni indagano la visibilità da punti di vista distanti e non indagano l'intervisibilità dalla SS 16, dalla Via Pilella, rispetto al lato Nord, e dal canale Giancola (lato Est), e dall'affluente in sinistra idraulica, quest'ultimo in forte interrelazione con il campo di intervento in quanto ne connota la conformazione planimetrica;

6. l'impianto contribuisce alla trasformazione territoriale del paesaggio agrario interrompendo il mosaico della matrice agro-ecosistemica compromettendo l'invariante strutturale, per definizione *"esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambientale attraverso rotture e cambiamenti storici"*;
 7. la trasformazione del territorio così come rappresentato per l'impianto in esame, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in co-pianificazione col Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese;
 8. l'area in oggetto è lambita sul lato Nord da un corso d'acqua episodico, affluente in sinistra idraulica del Canale Giancola, e determina elemento di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto rurale, laddove il PPTR persegue invece la salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
 9. l'impianto in progetto, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali;
 10. il campo fotovoltaico, con i relativi cabinati prefabbricati e il cavidotto aereo, si inserisce in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati segni antropici di elevato valore storico-culturale quali le masserie storiche, ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa con diverse tipologie di segnalazioni; tra le segnalazioni architettoniche vi sono **Masseria Brancasi Nuova e Masseria Marmorelle**, che con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale evidenziando la specificità produttiva del territorio vocata alla produzione agricola; l'inserimento dell'impianto fotovoltaico, elemento incoerente, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, alterando l'invariante strutturale composta dal **complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni**. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
 11. le mitigazioni proposte, con siepe di specie autoctone (fico d'india) unicamente sulla strada comunale Via Pilella, e recinzione di tipo industriale alta 2.20 m, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione e ostruzione delle ampie visuali oramai consolidate. Le foto simulazioni utilizzate in istruttoria non rappresentano i pannelli nella loro massima altezza (4,5 m) e non viene di fatto inserita la siepe perimetrale di mitigazione;
 12. L'impianto progettato in progetto che insiste complessivamente su circa 7.50 Ha, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi comportando, di fatto, un ulteriore consumo di suolo agricolo e, trattandosi di una vasta superficie, vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola esponendo il contesto rurale ad una lenta ed inesorabile definitiva modificazione, che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza diversi impianti (ben dieci nel raggio di 2 km dal sito di intervento) precedentemente realizzati. Il cumulo degli impatti determina ulteriore artificializzazione e ulteriore frammentazione delle componenti e delle relazioni funzionali, visive culturali, simboliche ed ecologiche interessate;
 13. il progetto per *"Realizzazione di impianto fotovoltaico denominato "BRINDISI4" potenza di picco pari a 4.374,16 kWp e potenza in immissione di 4.000 Kw sito nel Comune di Brindisi"*, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito *"La campagna brindisina"*;
- il **Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 59931 del 25/05/2023, esprime parere non favorevole tra l'altro in ragione del fatto che l'impianto comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, operando nel contempo una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- *si ritiene che le opere in progetto, così come rappresentate negli elaborati progettuali visionati, se realizzate secondo le corrette regole costruttive, non inducono modificazioni al preesistente assetto geologico ed idrogeologico del sito e del suo immediato contorno; PERTANTO SE NE ATTESTA LA FATTIBILITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA.*, andando a rispettare la regola di riproducibilità dell'invariante del PPTR che evidenzia la salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
- *si intende specificare che l'area di impianto rispetta le fasce di rispetto normate dalle Aree Non Idonee FER DGR 2122, visionabili anche sul sito <http://webapps.sit.puglia.it/>. Inoltre si intende specificare che dalla masseria Brancasi Nuova, l'area di impianto risulta già non visibile per le siepi di Oleandro esistente;*
- *EVIDENZIA che il PPTR indica anche le REGOLE DI RIPRODUCIBILITÀ delle invarianti strutturali, che sono garantite, nel caso degli impianti F.E.R. "Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;*
- *l'impianto viene mitigato completamente, rendendolo poco o per niente visibile da punti visuali significati, ANDANDO A RISPETTARE QUANTO CITATO DAL PPTR. Infatti l'area di installazione dei pannelli non è direttamente interessata da vincoli del PPTR ma nell'area di visibilità teorica sono presenti diverse segnalazioni architettoniche e aree di valore paesaggistico;*
- *l'impatto visivo prodotto dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione è da considerarsi basso dai punti vista coincidenti con le segnalazioni architettoniche a carattere culturale-insediativo e lungo le principali direttrici stradali, considerate le schermature esistenti e di progetto;*
- *la realizzazione del cavo interamente interrato rispetta il punto A.15 dell'allegato A "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" del D.P.R. n. 31/2017, all'art. 2 in cui si legge: "...la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo...";*
- *si evince dalla relazione Pedaagronomica NKE8LE9_RelazionePedaAgronomica che "Sia a livello regionale, sia a livello nazionale emerge la sostanziale discordanza con il fenomeno della contrazione demografica: al contrario di quanto auspicato, anche a fronte di una contrazione nella dimensione della popolazione, più consistente in Puglia (-0,3% circa) che a livello nazionale (-0,2% circa), il consumo di suolo tende a crescere con valori analoghi per i due territori in oggetto (nell'ordine del +0,2% all'anno). La questione del consumo di suolo da parte del fotovoltaico è una questione annosa che spesso riemerge nel dibattito su come e dove meglio impostare lo sviluppo delle rinnovabili richiesto dagli obiettivi della decarbonizzazione. Secondo i dati e le stime redatte negli ultimi anni, le installazioni fotovoltaiche a terra, anche su terreni agricoli, non sembrano in realtà avere inciso in maniera significativa sull'occupazione di territorio. In riferimento al rapporto Ispra sopra citato il progetto dell'impianto "Brindisi4", caratterizzato da una superficie lorda di circa 7,4 ha, inciderà in modo non significativo con un lieve aumento di suolo consumato in modo non permanente nel comune di Brindisi. La porzione di suolo che nei prossimi anni potrebbe essere dedicata al fotovoltaico non provocherà inoltre uno stravolgimento dell'agricoltura né un degrado irreversibile del territorio;*
- *Solo una piccola porzione di impianto ricade nella fascia di rispetto dal raggio di 1km dai Beni Paesaggistici e che LA STESSA AREA DI IMPIANTO POTRÀ ESSERE RIMODULATA TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA FASCIA DI RISPETTO. Per quanto concerne il cavidotto si rimanda al punto di cui sopra in cui si richiede l'autorizzazione del cavidotto interamente interrato per soddisfare le disposizioni della legge su menzionata*

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- *la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;*
- *con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che*

comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;

- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19279 del 05/06/2023 ha deciso di

poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;

- *la nota, prot. n. 20554 del 15/06/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Energy Total Capital Brindisi srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "impianto fotovoltaico denominato "BRINDISI 4" sito nel Comune di Brindisi potenza di picco pari a 4.374,16 kWp e potenza in immissione di 4.000 kW" presentato da Energy Total Capital Brindisi srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile dell'Istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993